



08.09/000002-01  
DIRA40020 - 2012/24

## DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI E IMPRESE

### UFFICIO V.I.A.

**Oggetto:** D.LGS. 387/2003 - D. LGS. 152/2006 E S.M.I. E L.R. 40/1998 E S.M.I. PROGETTO DI CENTRALE IDROELETTRICA "LAIARDO" SUL TORRENTE NEGRONE NEL COMUNE DI ORMEA.

PROPONENTE: IDROELETTRICA QUINSON S.R.L., PASSAGGIO FOLLIEZ N. 1 - 11100 AOSTA.

DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E S.M.I. E GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

- In data 1° febbraio 2012, con prot. n. 9260, da parte del Sig. Giovanni Ravano legale rappresentante della Idroelettrica Quinson s.r.l., con sede legale in Passaggio Folliez n. 1 – 11100 Aosta, è pervenuta all'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale copia degli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con contestuale pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R. 40/98 e s.m.i.
- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 01.02.2012.
- Il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione è stato pubblicato sul BURP n. 7 del 16.02.2012.
- L'intervento in esame, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., prevede la realizzazione di un impianto, denominato "Laiardo", per la produzione di energia idroelettrica dal Torrente Negrone in Comune di Ormea. L'opera di captazione è ad acqua fluente, senza bacino di regolazione. Tutte le opere in progetto sono collocate in sponda sinistra del Torrente Negrone. L'area di intervento si sviluppa circa 9 km ad Ovest-Sud Ovest dal centro abitato di Ormea, sulla sponda sinistra del torrente, estendendosi per un tratto di lunghezza pari a circa 3,3 km. Immediatamente a sud delle opere e degli interventi in esame, nel territorio della provincia di Imperia, è localizzato il SIC "Cima di Piancavallo – Bric Cornia" (IT 313712), che si estende seguendo il confine ligure verso Ovest, ed in relazione al quale è stata presentata la relazione di incidenza ecologica.

L'area è sottoposta a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesistico-ambientale, in quanto ricompresa all'interno della fascia di 150 metri dalle sponde del torrente ed in area boscata.

Circa la disponibilità delle aree di intervento, il proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, presentando il piano particellare di esproprio.

- Il progetto in esame sottende la derivazione prevista dalla Società Rineva S.p.A., oggetto di istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con contestuale pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R. 40/98 e s.m.i., presentata alla Provincia in data 30.11.2011, con prot. ricev.to n. 109135.
- L'istanza in esame, così come quella presentata da Rineva S.p.A., assume carattere di interregionalità ai sensi dell'art.1 dell'"*Accordo tra Regione Piemonte e Regione Liguria per il rilascio delle concessioni relative alle derivazioni d'acqua pubblica d'interesse regionale*" del 2 novembre 2011, in quanto il corso d'acqua oggetto di captazione segna il confine tra dette Regioni. Pertanto, la competenza al rilascio della concessione di derivazione spetta alla Regione che si avvale –ai fini istruttori- della Provincia, previo accordo con la stessa. Ad oggi, tuttavia, la Provincia di Cuneo non ha approvato né sottoscritto l'accordo di avvalimento predisposto dalla Regione Piemonte per la gestione dei procedimenti di concessione riguardanti le derivazioni di carattere interregionale, ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera g) della L.R. 44/2000.
- Durante il periodo di messa a disposizione del pubblico, nei termini stabiliti all'art. 14, comma 1, lett. b) L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 5 aprile 2012 si è svolta, in sede istruttoria, la 1<sup>a</sup> Conferenza di Servizi ai fini della valutazione dell'intervento proposto e per il coordinamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio delle opere in progetto e cioè quelle da acquisire ai sensi della L.R. 45/1989 e s.m.i., del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D. Lgs. 387/2003 e s.m.i., del D.P.G.R.29.06.2003, n. 10/R, della Legge della Regione Liguria n. 38/1998 e s.m.i.
- Nel corso di tale Conferenza, sulla base dell'istruttoria tecnica svolta, sono stati espressi seri dubbi circa la sostenibilità ambientale delle opere e degli interventi proposti, a causa degli attendibili, non trascurabili, impatti derivanti dalla realizzazione dell'impianto, già a

partire dalla fase di cantiere, a carico dell'area di intervento, caratterizzata da un'elevata naturalità, integrità e valenza paesistica, nonché da elevata fragilità geomorfologica. Sotto l'aspetto idrogeologico, l'intero progetto ed in particolare la realizzazione delle opere relative alla zona dell'opera di presa - camera di carico e la posa della condotta, sono state ritenute difficilmente autorizzabili ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. E' infatti emerso che l'area di previsto intervento è caratterizzata, già ante operam, da condizioni di stabilità critiche, legate all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee) per quanto riguarda le aste fluviali. Il progetto prevede, sia pure per una parte limitata, relativa alla zona dell'opera di presa - camera di carico, l'abbattimenti/estirpo di vegetazione arborea-arbustiva su aree a pericolosità geomorfologica elevata e costituente bosco ad alta valenza ambientale (Habitat di interesse comunitario). Tale tipologia di bosco potrebbe risultare, di fatto, intangibile, ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico della Regione Piemonte. La stessa zona di collocazione opera di presa - camera di carico - primo tratto della condotta risulta ad alta pericolosità geomorfologica, in quanto sono segnalati dissesti di tipo attivo e quiescente.

Le criticità sopra descritte sono state confermate nel corso del sopralluogo istruttorio effettuato in data 13 marzo 2012; è stato riscontrato che la pista forestale indicata per la posa della condotta, è interrotta in più punti per eventi dissestivi di tipo franoso sia puntuale sia areale.

Nel contesto interferito, considerato anche il quadro delle utenze idroelettriche in atto a scala di bacino idrografico di riferimento, è stato ritenuto particolarmente importante valutare la possibilità di localizzazioni alternative rispetto a quella proposta, prima di compromettere un habitat alpino che, per sua natura (clima, altitudine, morfologia, pendenza ed esposizione versanti, pedogenesi), richiede tempi di recupero assai lunghi e di esito incerto.

Ciò considerato, la localizzazione prescelta è stata ritenuta non ottimale, al fine di perseguire l'obiettivo di massimizzare la produzione idroelettrica compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, nonché del contesto idrogeologico locale.

Inoltre, nel parere preliminare redatto dalla Regione Liguria – Settore Valutazione di Impatto Ambientale, circa la compatibilità ambientale dell'intervento proposto, trasmesso con nota prot. n. 52813 del 05.04.2012, si anticipavano le criticità del progetto, evidenziando che nella relazione naturalistica allegata al progetto si afferma la presenza, nel tratto oggetto di derivazione, del *Cottus Gobio* (scazzone), compreso tra le specie protette dalla Direttiva Habitat, che determina inammissibilità di derivazioni ed opere connesse nei tratti fluviali ricadenti in area SIC, ai sensi della DGR della Regione Liguria 551/08 "*Requisiti progettuali per impianti mini-idroelettrici*".

- Sulla base dell'esito della 1<sup>a</sup> Conferenza, sopra illustrato, con nota prot. n. 37852 del 24.04.2012, è stata evidenziata al proponente la necessità di valutare attentamente l'opportunità di portare avanti l'iter procedurale in corso e, solo qualora avesse optato per il prosieguo della procedura, è stato richiesto di presentare integrazioni documentali, ritenendo rilevante per il pubblico la conoscenza delle stesse ed assegnando il termine del 7 giugno 2012 per depositarle. Dalla predetta data del 24.04.2012, i termini del procedimento sono stati sospesi.
- Con nota pervenuta agli atti della Provincia in data 07.05.2012 con prot. n. 41643, è stato acquisito un ulteriore e determinante elemento istruttorio, e cioè il provvedimento della Regione Liguria n. 162 del 19.04.2012, con il quale è stata decretata l'inammissibilità del progetto in esame poiché in contrasto con quanto stabilito dalla DGR della Regione Liguria 551/08, che sancisce "*la non ammissibilità di nuove derivazioni ed opere connesse di nuova realizzazione, qualora interessino -anche parzialmente- corsi d'acqua all'interno di SIC, ZPS, aree protette, nei quali siano presenti specie ittiche comprese nell'allegato II e IV della Direttiva CE.*" Detta decisione è stata assunta sulla base del parere reso, a voti unanimi, da parte della sezione per la VIA del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, nella seduta del 17 aprile 2012.

- In tale situazione, la Provincia –autorità competente a svolgere il procedimento- con nota n. 43091 del 10.05.2012, ha comunicato al proponente di ritenere tale dichiarata inammissibilità motivo di rigetto dell'istanza di autorizzazione unica e conseguentemente– con la medesima nota- ha convocato una nuova Conferenza di Servizi, onde acquisire, direttamente in tale sede, il definitivo pronunciamento della Regione Liguria in ordine all'ammissibilità del progetto.
- Sulla base di tutto quanto sopra esposto e richiamato, in data 28 maggio 2012, si è svolta -in sede decisoria- la 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il proponente e la Regione Liguria. Nel corso di questa Conferenza, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, si è svolto un ampio contraddittorio fra il consulente legale del proponente ed i soggetti della Conferenza, in particolare con i rappresentanti della Regione Liguria e della Provincia di Cuneo.

In sintesi, la Regione Liguria ha evidenziato di non aver formulato parere nel merito della compatibilità ambientale del progetto, bensì parere di inammissibilità del progetto, a prescindere dalle carenze documentali e progettuali relative al quadro di riferimento ambientale. Come già dissertato, trattasi di inammissibilità derivante dalla scelta localizzativa dell'impianto. Tale scelta si pone in contrasto con le indicazioni della normativa di settore vigente nella Regione Liguria e –nello specifico- con le disposizioni del DGR 23.05.2008, n. 551 che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua in area SIC nei quali siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE . Il progetto in discussione fa parte del SIC IT 1313712 "*Cima Pian Cavallo-Bric Cornia*" e nel tratto del torrente Negrone, oggetto di captazione, è accertata la presenza del *Cottus gobio*, inserito nell'allegato II della Direttiva 92/43 CE. Stante tale quadro normativo, a prescindere dalla valutazione di merito dei contenuti progettuali, la prima condizione che dovrebbe essere rispettata per poter realizzare la derivazione proposta, è quella di localizzarla altrove.

La Provincia di Cuneo, circa la questione sollevata dal consulente legale del proponente, della carenza di competenza procedimentale a svolgere l'istruttoria relativa alla concessione di derivazione, ha precisato che il Settore regionale Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque, con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 30.05.2012 prot. n. 49655, ha invitato la Provincia, nelle more di sottoscrizione di accordo di avalimento per la gestione dei procedimenti di concessione riguardanti le derivazioni di carattere interregionale, a completare le attività istruttorie di competenza in relazione alla concessione, riconoscendo, esplicitamente, il carattere di interregionalità della captazione idrica in esame. Non sussiste quindi dubbio alcuno sul fatto che la Regione si avvale della Provincia per la fase istruttoria ai fini del rilascio della concessione a derivare relativa all'impianto in discussione, con le consuete regole applicate nell'istruttoria dei progetti di derivazione idroelettrica.

Per quanto riguarda il parere di inammissibilità del progetto, espresso con formale provvedimento della Regione Liguria, anche nel caso in cui tale atto non dovesse comportare l'adozione di un provvedimento di diniego della compatibilità ambientale, risulterebbe –comunque- chiaramente ostativo al raggiungimento dell'intesa di cui all'accordo tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria sulle derivazioni interregionali.

Per quanto riguarda poi la presunta illegittimità di un eventuale diniego al prosieguo del procedimento, basato sul parere di inammissibilità del progetto, espresso dalla Regione Liguria, la Provincia ha sottolineato come, indipendentemente dal parere di inammissibilità formulato dalla Regione Liguria, già nell'istruttoria tecnica svolta in sede di 1<sup>a</sup> Conferenza, era stato evidenziato che l'attuazione dell'impianto, così come proposto e localizzato, presenta rilevanti criticità sotto l'aspetto degli attendibili effetti a carico delle componenti ambientali interferite, ponendo seri dubbi circa la sostenibilità ambientale delle opere e degli interventi prospettati dal proponente. In particolare, la realizzazione di un impianto idroelettrico in un ambiente caratterizzato da un'elevata naturalità, integrità e valenza paesistica presenta impatti ambientali non trascurabili, già a partire dalla fase di cantiere. Rispetto al contesto di riferimento, è stata ampiamente sottolineata la particolare importanza di valutare la possibilità di proporre localizzazioni alternative, prima di

compromettere un ambiente montano che per sua natura (clima, altitudine, morfologia, pendenza ed esposizione dei versanti, pedogenesi) ha tempi di recupero decisamente lunghi. Considerate le caratteristiche di elevata naturalità e di alto pregio naturalistico, paesaggistico e turistico dell'area in questione, nonché l'attuale contesto delle utenze idroelettriche in atto a scala di bacino idrografico di riferimento, al fine di perseguire l'obiettivo di massimizzare la produzione idroelettrica, compatibilmente con le esigenze di tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi connessi, nonché del contesto idrogeologico locale, è stata ritenuta non ottimale sia la localizzazione prescelta, sia le modalità di sfruttamento indicate e – pertanto- come già chiaramente affermato a conclusione della 1<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, era già stato consigliato al proponente di valutare con estrema attenzione la possibilità di individuare ed approfondire ipotesi localizzative diverse da quella proposta; tale indicazione è stata ulteriormente ribadita nella premessa alla nota n. 37852 del 24 aprile 2012, di richiesta degli atti documentali integrativi, laddove è stato evidenziato chiaramente quanto su illustrato, invitando il proponente a valutare attentamente l'opportunità di proseguire nell'iter procedurale, prima di ottemperare alla richiesta di integrazioni.

Và rilevato che l'unica alternativa di progetto presentata, peraltro senza fornire approfondimento alcuno, è quella che prevede un minor tratto sotteso mediante lo spostamento dell'opera di presa circa 2 km più a valle di quella in esame, a quota di 955 m s.l.m (pag. 5 del Quadro progettuale), ma con DMV circa 10 volte inferiore a quello previsto nel progetto optato.

Alle predette risultanze istruttorie, che hanno messo in evidenza diverse ragioni di incompatibilità ambientale del progetto, si è aggiunto il parere della Regione Liguria, così come espresso ed ampiamente motivato nel provvedimento n. 162 del 19.04.2012, che ha messo in evidenza la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta e cioè l'ammissibilità del progetto presentato.

Tale inammissibilità, confermata in Conferenza da parte del rappresentante della Regione Liguria, è da ritenere motivo di rigetto dell'istanza unica e comporta, di conseguenza, l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*". Tutto ciò considerato, in questa medesima Conferenza, si è inoltre dato atto dei pareri conclusivi già acquisiti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto in progetto e precisamente:

- parere favorevole con prescrizioni di Autorità di Bacino del Fiume Po, formulato ai sensi dell'art. 7, comma 2 e 12 bis del R.D. 1775/1933 e s.m.i., con nota prot. ricev.to n. 20301 del 01.03.2012;
- nulla osta demaniale dell'Aeronautica Militare- Comando 1<sup>a</sup> Regione Aerea, comunicato con nota prot. ricev.to n. 20723 del 02.03.2012;
- nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico, espresso ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 259/03, con nota prot. ricev.to n. 28714 del 26.03.2012;
- comunicazione della Provincia di Imperia – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica –Ufficio Polizia Fluviale, acquisita agli atti in data 28.05.2012 prot. n. 48308, con la quale si informa di ritenere non procedibile la pratica in esame, sulla base del provvedimento della Regione Liguria n. 162 del 19.04.2012;
- comunicazione della Regione Piemonte - Settore Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque, pervenuta agli atti del procedimento in data 30.05.2012 prot. n. 49655, con la quale, nelle more della formale sottoscrizione dell'accordo di avalimento, si invita la Provincia a completare le attività istruttorie di competenza;
- Alla luce del contraddittorio svoltosi in sede procedimentale e sulla base di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta in Conferenza con il

supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, operata –ai fini della decisione finale- la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti –in primis l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto- e tenuto conto delle posizioni di dissenso alla realizzazione dell'impianto, espresse da parte della Regione Liguria e della Provincia di Imperia, nonché da parte della stessa Provincia di Cuneo, si sono ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, in quanto determinanti squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni esposte nel seguito, tutte direttamente connesse alla scelta localizzativa dell'impianto.

- Dal punto di vista procedimentale, la Regione Liguria, ha dichiarato l'inammissibilità del progetto presentato, per contrasto con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 551 del 23.05.2008, che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua in area SIC, nei quali siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE. Tale pronunciamento evidenzia la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta. Il che, già di per sé, comporta l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*". Inoltre, il parere di inammissibilità in questione risulta chiaramente ostativo al raggiungimento dell'intesa di cui all'accordo tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria sulle derivazioni interregionali.
- Al suddetto elemento ostativo, di ordine procedimentale, si aggiungono diverse criticità, rilevanti e significative, in base alle quali è stata accertata la mancanza dei requisiti di compatibilità ambientale del progetto, e cioè:
  - l'entità degli impatti ambientali ha particolare rilevanza negativa a carico, principalmente, delle componenti acqua e suolo. Per quanto riguarda la prima, viene prevista, mediamente, la sottrazione del 51 % della portata naturale in arrivo, per un tratto di circa 3,4 km., in un territorio interamente ricompreso nel SIC IT1313712 "*Cima di Piano Cavallo-Bric Cornia*" e nel Parco delle Alpi Liguri, ove il regime idrologico è in stretta relazione con il sistema carsico, di singolare originalità, e mantiene, ante operam, un elevato grado di naturalità, pur in presenza di una captazione idroelettrica in esercizio che -tuttavia- è a ridotto impatto ambientale in quanto utilizza una briglia esistente. Sulla base del supporto tecnico-scientifico fornito da ARPA nel corso del procedimento, si tratta di un'area intensamente boscata, con frequenti zone di tensione tra lariceti, pinete a pino silvestre, faggete, formazioni arboree miste mesofile. Il comprensorio, per l'estesissima copertura boschiva di buona qualità e per l'assenza di disturbo antropico, è da inserire tra quelli di maggior pregio in Liguria. Sono presenti habitat e specie elencati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43 CEE, numerosissime specie di uccelli (stanziali e migratori) di interesse comunitario, vari endemiti e molteplici specie protette da direttive/convenzioni internazionali. Il sito ospita inoltre specie indicatrici di qualità ambientale/habitat peculiari, oltre che di elevata biodiversità (*Haptoderus nicaeensis*; *Philorhizus liguricus*; *Pterostichus morio liguricus*; *Pterostichus durazzoii*; *Percus villai*; *Platynus periolerii*; *Cottus gobio*; *Felis silvestris*).

Con riguardo agli habitat interferiti, si evidenzia, in particolare, che gli alneti di ontano bianco sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 91E0\* *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)*; i popolamenti misti di acero di monte, frassino, tiglio cordato e olmo montano sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 9180\* *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*.

Con riguardo alle specie ittiche interferite, si evidenzia, in particolare, la presenza accertata di una popolazione di *Cottus gobio*, specie bentonica inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE, molto esigente in termini di qualità ambientale e

particolarmente vulnerabile all'abbassamento del livello idrico ed alle modifiche –anche limitate- nel regime di flusso delle acque e nella dinamica dei sedimenti.

Nel documento *"Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (WFD) in Piemonte"*, redatto e pubblicato da ARPA nell'ottobre 2009, viene individuato il Torrente Negrone come nuovo corpo idrico (con codice C.I. 04SS2N328 PI NEGRONE\_107-Scorrimento superficiale-Piccolo) e - dall'analisi di rischio effettuata- esso risulta, già allo stato attuale, *"probabilmente a rischio"* di non raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ovvero buono stato ecologico al 2021 e buono stato chimico al 2015.

Pertanto, la derivazione sul torrente Negrone non risulta congruente con le azioni di protezione utili alla salvaguardia ed alla tutela di questo corso d'acqua, sinora avviate in Piemonte a scala regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici secondo la WFD.

La derivazione interessa il bacino idrografico dell'Alto Tanaro, sfruttando le acque del Rio Negrone, corso d'acqua secondario che ricade nell'ambito montano della Provincia di Cuneo, nonché in quello di *"elevato sfruttamento"*, secondo quanto indicato nello *"Studio relativo all'utilizzazione energetica della risorsa idrica"*, elaborato dalla Provincia di Cuneo. Tali corsi d'acqua risultano generalmente indisponibili per il rilascio di nuove concessioni idriche ad uso energetico.

Sulla base di quanto rilevato nel corso dell'istruttoria del Settore provinciale Tutela Risorse del Territorio-Ufficio Acque, la sottensione di questo corso d'acqua, attualmente in uno stato qualitativo molto elevato, sostanzialmente privo di alterazioni antropiche, non consente una produzione energetica media annua molto significativa (2,78 MWh per metro di corso d'acqua sotteso), a fronte del prevedibile impatto ambientale a carico del territorio interferito, nonché del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del torrente Negrone e del fiume Tanaro. Pertanto, l'intervento in esame non appare fornire un *"significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico"*, come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata con DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

L'intervento non risulta conciliabile con la situazione idrogeologica locale e non risulta verificata, così come previsto dalla l.r. 45/89 e s.m.i., la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, nella localizzazione prescelta. Infatti, la zona di collocazione dell'opera di presa - camera di carico e primo tratto della condotta, risulta ad alta pericolosità geomorfologica: sono segnalati dissesti sia di tipo attivo e quiescente, sia di carattere torrentizio, legati all'attività di dissesto morfologico del torrente Negrone (erosione, esondazione, potenziale riattivazione di canale/alveo abbandonato, ...).

Ancora, dalla consultazione delle banche dati disponibili, è emerso, più in generale, che l'area individuata dal proponente per la collocazione dell'impianto idroelettrico, si caratterizza, già nello stato di fatto attuale, con condizioni di stabilità critiche, legate all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante, sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo, per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee), per quanto riguarda le aste fluviali.

Gli elaborati geologici del vigente P.R.G.C., confermano questo quadro: l'area individuata dal proponente è classificata a pericolosità geomorfologica elevata IIIA.

Il sopralluogo istruttorio, effettuato in data 13 marzo 2012, ha confermato le criticità di ordine idrogeologico sopra descritte; si è riscontrato che la pista forestale indicata per la posa della condotta, è interrotta in più punti a causa di eventi dissestivi di tipo franoso, sia puntuale sia areale, con meccanismi di diversa tipologia e, nei pressi del rio Re Bianco e nella zona dove la sponda del tracciato, è erosa dal torrente Negrone, per dissesto morfologico di carattere torrentizio.

- Sulla base di tutto quanto su esposto, la Conferenza ha concluso i propri lavori rilevando, per le motivazioni illustrate nelle premesse, **la non sussistenza** delle condizioni per la realizzazione del progetto proposto dalla Società Idroelettrica Quinson.
- In sede di Conferenza, in applicazione dell'art. 10 bis L 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., è stato informato il proponente della facoltà di far pervenire entro 10 giorni dalla data della Conferenza stessa, e cioè entro l'8 giugno 2012, le proprie osservazioni scritte,

eventualmente corredate da documenti, rispetto ai motivi ostatici formulati circa la pronuncia di Giudizio positivo di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni.

- Nel termine assegnato per presentare le proprie eventuali osservazioni circa i motivi ostatici formulati, con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 05.06.2012 con prot. n. 52245, sono pervenute da parte della Società Idroelettrica Quinson, osservazioni in merito ai motivi ostatici formulati. Le predette osservazioni sono depositate agli atti del procedimento, ove sono integralmente consultabili.
- La Provincia, con nota prot. n. 53758 del 08.06.2012, ha provveduto a trasmetterne copia a tutti i soggetti interessati al procedimento di VIA affinché potessero, nell'evenienza, ulteriormente esprimersi in merito all'intervento in questione.
- Con nota pervenuta in data 09.07.2012, prot.n. 63155, la Regione Liguria, Dipartimento Ambiente – Settore Valutazione Impatto Ambientale, ha ribadito la legittimità del Decreto dirigenziale n. 162 del 19 aprile 2012, sulla base delle argomentazioni svolte nella nota predetta, i cui contenuti integralmente si condividono ed alla quale, pertanto, si rimanda (ALLEGATO 4).
- Esaminate e valutate le ragioni esposte dalla Idroelettrica Quinson s.r.l., l'autorità competente ha così controdedotto:

Circa i rilievi di illegittimità espressi nei confronti del procedimento svolto dalla Regione Liguria, conclusosi con l'emissione del parere di inammissibilità del progetto (punti A, B, C, D delle osservazioni prodotte dalla Idroelettrica Quinson s.r.l.).

Si rimanda integralmente alle valutazioni svolte in merito da parte della Regione Liguria (ALLEGATO 4), che si condividono appieno.

Circa la "Posizione della Provincia di Cuneo"

Come peraltro già precisato nella Conferenza di Servizi del 28 maggio 2012, la Provincia di Cuneo -nelle more di sottoscrizione di accordo di avvalimento per la gestione dei procedimenti di concessione riguardanti le derivazioni di carattere interregionale- ha svolto le attività istruttorie relative alla concessione di derivazione, su invito del Settore regionale Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque, formulato con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 30.05.2012 prot. n. 49655. Non sussiste quindi dubbio alcuno sul fatto che la Regione si avvale della Provincia per la fase istruttoria ai fini del rilascio della concessione a derivare relativa all'impianto in discussione, con le consuete regole applicate nell'esame dei progetti di derivazione idroelettrica. Parimenti, non sussiste dubbio alcuno sul fatto che la Provincia di Cuneo, anche nelle more di sottoscrizione dell'accordo di avvalimento per la gestione dei procedimenti di concessione riguardanti le derivazioni di carattere interregionale, dovesse dar corso al procedimento unico ex D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e contestuale Valutazione di Impatto Ambientale, nel quale è ricompresa la procedura per il rilascio della concessione di derivazione. Infatti, la mancata accettazione della delega regionale, di per sé, non può costituire certamente motivo di rigetto di istanza di autorizzazione unica, né di sospensione del procedimento, neppure con riguardo a quello per la concessione di derivazione, normato dal D.P.G.R. 29.07.2003, n. 10/R.

Nel procedimento unico, per il combinato disposto dell'art. 12, comma 4, D.Lgs. 387/03 e s.m.i. e degli artt. 25, comma 3, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 9, comma 3, L.R. 40/98 e s.m.i. la Regione Liguria è stata infatti individuata quale soggetto interessato in quanto direttamente coinvolta nelle ricadute ambientali della captazione ed opere connesse. Proprio in forza di questa partecipazione nel procedimento della Regione Liguria, ha potuto essere accertata, in fase di procedura in corso e –più precisamente- durante la sospensione del procedimento per richiesta atti integrativi, la sussistenza di ragioni di inammissibilità del progetto.

In tale situazione procedimentale, è chiaro che doveva essere convocata e svolta la Conferenza di Servizi istruttoria, pur nelle more di sottoscrizione dell'accordo di avvalimento con la Regione Piemonte. Nel corso di detta Conferenza, alla quale il proponente ha partecipato con il proprio consulente legale, sono state chiaramente evidenziate le forti criticità del progetto, ostatiche al conseguimento di un giudizio positivo di compatibilità ambientale, e tutte derivanti dalla scelta localizzativa dell'impianto. La stessa comunicazione preliminare della Regione Liguria, agli atti della 1<sup>a</sup> Conferenza, anticipava



la problematica connessa alla presenza, nel tratto idrico d'intervento, del *Cottus gobio*, compreso tra le specie protette dalla Direttiva Habitat, che determinano inammissibilità di derivazioni ed opere connesse nei tratti fluviali ricadenti in area SIC, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 551/08. Detta comunicazione, tuttavia, non risultava ancora ostantiva alla continuazione del procedimento e, quindi, con nota provinciale n. 37852 del 24.04.2012, è stata evidenziata al proponente la necessità di valutare attentamente l'opportunità di portare avanti l'iter procedurale in corso e, solo qualora avesse optato per il prosieguo della procedura, è stato richiesto di presentare integrazioni documentali, assegnando 45 giorni per depositarle.

Non si ravvisa illegittimità né contraddittorietà alcuna nell'aver evidenziato, nella nota di convocazione della 2<sup>a</sup> Conferenza di Servizi, che l'inammissibilità del progetto decretata dalla Regione Liguria, è da ritenere motivo di rigetto dell'istanza di autorizzazione unica. Infatti, così è indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*". In ogni caso, detta 2<sup>a</sup> Conferenza è stata convocata proprio per consentire –ai fini della decisione finale- la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti –in primis l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto- attraverso il contraddittorio tra le parti, contraddittorio che ha riguardato, tra gli altri, anche la questione dell'inammissibilità del progetto. Va sottolineato che a quest'ultimo riguardo il proponente ed il suo consulente legale hanno avuto modo, nella sede a ciò espressamente deputata –la Conferenza di Servizi- di esprimere ogni valutazione utile ai fini di addivenire alla decisione finale.

Quanto al fatto che la Provincia di Cuneo, come peraltro anche il proponente, fosse a conoscenza, già in sede di Conferenza istruttoria, della problematica dell'inammissibilità della derivazione in esame, ai sensi della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 551/08, non significa che tale inammissibilità fosse già stata accertata in linea conclusiva, dovendo ancora essere svolto l'esame del progetto in sede di competente Comitato Tecnico per il Territorio della Regione Liguria. Detto passaggio procedimentale risulta sostanziale e non certo "*mera osservanza delle formalità di legge*".

Circa la mancata indicazione, in sede di 2<sup>a</sup> Conferenza, delle specifiche modifiche progettuali necessarie all'assenso, è da rilevare che già nella 1<sup>a</sup> Conferenza di Servizi istruttoria, era molto chiaramente emerso che tutte le criticità del progetto, preclusive alla sua realizzazione, erano direttamente ed esclusivamente connesse alla scelta localizzativa optata dal proponente e, quindi, è del tutto evidente che l'unica misura per impedire, ridurre e compensare, in modo efficace, gli impatti negativi evidenziati, è una diversa ubicazione dell'intervento. Si evidenzia in proposito che, peraltro, lo stesso proponente –al fine di superare le motivazioni del diniego- avrebbe ben potuto, in sede di osservazioni ai motivi ostantivi ai sensi dell'art. 10- bis della L. 241/90 e s.m.i., presentare un'alternativa progettuale di tipo localizzativo, anziché svolgere mere argomentazioni di carattere procedurale, che nulla rilevano al fine della soluzione delle criticità sostanziali dell'intervento.

Per quanto riguarda "*il presunto interesse interregionale per l'impianto idroelettrico Laiardo*", si rimanda integralmente alle valutazioni svolte in merito da parte della Regione Liguria (ALLEGATO 4), che si condividono appieno. Si ribadisce, ad adiuvandum, che il torrente Negrone, nell'area in esame, costituisce il confine amministrativo, oltre che il naturale limite fisico, tra il Piemonte e la Liguria e, dunque, l'alveo torrentizio oggetto di captazione interessa, a pari titolo, entrambe dette Regioni. Ciò accertato, la derivazione in oggetto soddisfa appieno il seguente requisito di "interregionalità": "*Derivazioni da corpi idrici superficiali che segnano il confine tra le due Regioni o a scavalco del medesimo*", stabilito nell'Accordo Regione Piemonte - Regione Liguria per il rilascio di concessioni idriche, approvato con Deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 21.03.2011, n. 20-1739 e sottoscritto il 2 novembre 2011.

- Pertanto, sulla base delle predette controdeduzioni, si ritiene che le argomentazioni esposte da parte della Società proponente, sia nel corso della Conferenza di Servizi del 28 maggio 2012, sia con le osservazioni aggiuntive di cui alla nota pervenuta agli atti del procedimento in data 05.06.2012 con prot. n. 52245, non influiscano sugli elementi posti

alla base delle valutazioni svolte nell'ambito ed a conclusione dell'istruttoria VIA ai fini della pronuncia di giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio delle opere in progetto e non determinino in alcun modo la modificazione degli esiti conclusivi definiti nella Conferenza dei Servizi del 28 maggio 2012.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Visto:**

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.Lgs 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il D.Lgs 29.12.2003, n. 387 e s.m.i.;
- il D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n.45 e s.m.i.;
- la L.R. della Regione Liguria 30.12.1998, n. 38;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- le osservazioni formulate da parte della Società proponente circa i motivi ostativi formalizzati dall'autorità competente in sede di Conferenza di Servizi del 28.05.2012, così come espresse sia nel corso della Conferenza predetta, sia con nota pervenuta agli atti del procedimento in data 05.06.2012 con prot. n. 52245;
- le relative controdeduzioni dell'autorità competente, così come illustrate nelle premesse al presente provvedimento.

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

**Valutate** le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 5 aprile 2012 e del 28 maggio 2012, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente, ed i relativi pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

#### **DISPONE**

1. **DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante della presente Determinazione.
2. **DI NON ACCOGLIERE**, per le considerazioni svolte in premessa, le osservazioni del proponente in merito ai motivi ostativi formulati nella Conferenza dei Servizi del 28 maggio 2012, così come espressi sia nel corso della Conferenza stessa, sia con le osservazioni aggiuntive di cui alla nota pervenuta agli atti del procedimento in data 05.06.2012 con prot. n. 52245.
3. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** sul progetto di centrale idroelettrica "Laiardo" sul Torrente Negrone nel Comune di Ormea, presentato da parte della Società IDROELETTRICA QUINSON s.r.l. con sede in Passaggio Folliez n. 1 -Aosta, operata -ai fini della decisione finale- la valutazione comparativa di tutti gli interessi coinvolti -in primis l'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'impianto- e tenuto conto delle posizioni di dissenso alla realizzazione dell'impianto, espresse da parte della Regione Liguria e della Provincia di Imperia, nonché da parte della stessa Provincia di Cuneo, si sono ritenute inaccettabili le attendibili significative alterazioni a carico dell'ecosistema interferito, conseguenti alla realizzazione degli interventi in progetto, in quanto determinanti squilibri tali sull'ambiente da non controbilanciare l'interesse pubblico correlato alla produzione energetica da fonte rinnovabile. Non sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'intervento per le motivazioni esposte nel seguito, tutte direttamente connesse alla scelta localizzativa dell'impianto.
  - Dal punto di vista procedimentale, la Regione Liguria ha dichiarato l'inammissibilità del progetto presentato, per contrasto con le disposizioni della Deliberazione di Giunta n. 551 del 23.05.2008, che non ammettono nuove derivazioni ed opere connesse su corsi d'acqua

in area SIC, nei quali siano presenti specie ittiche ricomprese negli allegati II e IV della Direttiva 92/43 CE. Tale pronunciamento evidenzia la mancanza di uno dei presupposti necessari per la realizzazione e la messa in esercizio della derivazione idrica proposta. Il che, già di per sé, comporta l'impossibilità di procedere nell'istruttoria integrata del progetto e la chiusura dei lavori della Conferenza con esito negativo, in applicazione di quanto indicato al comma 3.1. della nota della Regione Piemonte n. 14607 del 4 luglio 2000, recante "*Chiarimenti applicativi in merito al coordinamento tra la procedura di VIA e la procedura di concessione a derivare*". Inoltre, il parere di inammissibilità in questione risulta chiaramente ostativo al raggiungimento dell'intesa di cui all'accordo tra la Regione Piemonte e la Regione Liguria sulle derivazioni interregionali.

- Al suddetto elemento ostativo, di ordine procedimentale, si aggiungono diverse criticità, rilevanti e significative, in base alle quali è stata accertata la mancanza dei requisiti di compatibilità ambientale del progetto, e cioè:
  - l'entità degli impatti ambientali ha particolare rilevanza negativa a carico, principalmente, delle componenti acqua e suolo. Per quanto riguarda la prima, viene prevista, mediamente, la sottrazione del 51 % della portata naturale in arrivo, per un tratto di circa 3,4 km., in un territorio interamente ricompreso nel SIC IT1313712 "*Cima di Piano Cavallo-Bric Cornia*" e nel Parco delle Alpi Liguri, ove il regime idrologico è in stretta relazione con il sistema carsico, di singolare originalità, e mantiene, ante operam, un elevato grado di naturalità, pur in presenza di una captazione idroelettrica in esercizio che -tuttavia- è a ridotto impatto ambientale in quanto utilizza una briglia esistente. Sulla base del supporto tecnico-scientifico fornito da ARPA nel corso del procedimento, si tratta di un'area intensamente boscata, con frequenti zone di tensione tra lariceti, pinete a pino silvestre, faggete, formazioni arboree miste mesofile. Il comprensorio, per l'estesissima copertura boschiva di buona qualità e per l'assenza di disturbo antropico, è da inserire tra quelli di maggior pregio in Liguria. Sono presenti habitat e specie elencati negli Allegati I e II della Direttiva 92/43 CEE, numerosissime specie di uccelli (stanziali e migratori) di interesse comunitario, vari endemiti e molteplici specie protette da direttive/convenzioni internazionali. Il sito ospita inoltre specie indicatrici di qualità ambientale/habitat peculiari, oltre che di elevata biodiversità (*Haptoderus nicaeensis*; *Philorhizus liguricus*; *Pterostichus morio liguricus*; *Pterostichus durazzoii*; *Percus villai*; *Platynus periolerii*; *Cottus gobio*; *Felis silvestris*).

Con riguardo agli habitat interferiti, si evidenzia, in particolare, che gli alneti di ontano bianco sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 91E0\* *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Salicion albae)*; i popolamenti misti di acero di monte, frassino, tiglio cordato e olmo montano sono riconducibili all'habitat d'interesse comunitario prioritario cod 9180\* *Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion*.

Con riguardo alle specie ittiche interferite, si evidenzia, in particolare, la presenza accertata di una popolazione di *Cottus gobio*, specie bentonica inclusa nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE, molto esigente in termini di qualità ambientale e particolarmente vulnerabile all'abbassamento del livello idrico ed alle modifiche -anche limitate- nel regime di flusso delle acque e nella dinamica dei sedimenti.

Nel documento "*Processo di implementazione della Direttiva 2000/60/CE (WFD) in Piemonte*", redatto e pubblicato da ARPA nell'ottobre 2009, viene individuato il Torrente Negrone come nuovo corpo idrico (con codice C.I. 04SS2N328 PI NEGRONE\_107-Scorrimento superficiale-Piccolo) e -dall'analisi di rischio effettuata- esso risulta, già allo stato attuale, "*probabilmente a rischio*" di non raggiungimento dell'obiettivo prefissato, ovvero buono stato ecologico al 2021 e buono stato chimico al 2015.

Pertanto, la derivazione sul torrente Negrone non risulta congruente con le azioni di protezione utili alla salvaguardia ed alla tutela di questo corso d'acqua, sinora avviate in Piemonte a scala regionale nell'ambito della riorganizzazione della rete regionale di monitoraggio dei corpi idrici secondo la WFD.

La derivazione interessa il bacino idrografico dell'Alto Tanaro, sfruttando le acque del Rio Negrone, corso d'acqua secondario che ricade nell'ambito montano della Provincia di Cuneo, nonché in quello di "*elevato sfruttamento*", secondo quanto indicato nello "*Studio*

*relativo all'utilizzazione energetica della risorsa idrica*", elaborato dalla Provincia di Cuneo. Tali corsi d'acqua risultano generalmente indisponibili per il rilascio di nuove concessioni idriche ad uso energetico.

Sulla base di quanto rilevato nel corso dell'istruttoria del Settore provinciale Tutela Risorse del Territorio-Ufficio Acque, la sottensione di questo corso d'acqua, attualmente in uno stato qualitativo molto elevato, sostanzialmente privo di alterazioni antropiche, non consente una produzione energetica media annua molto significativa (2,78 MWh per metro di corso d'acqua sotteso), a fronte del prevedibile impatto ambientale a carico del territorio interferito, nonché del rischio di non raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale del torrente Negrone e del fiume Tanaro. Pertanto, l'intervento in esame non appare fornire un *"significativo contributo al conseguimento dell'obiettivo strategico energetico"*, come indicato nella Relazione Programmatica sull'Energia della Regione Piemonte, approvata con DGR n. 30-12221 del 28.09.2009.

L'intervento non risulta conciliabile con la situazione idrogeologica locale e non risulta verificata, così come previsto dalla l.r. 45/89 e s.m.i., la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, nella localizzazione prescelta. Infatti, la zona di collocazione dell'opera di presa - camera di carico e primo tratto della condotta, risulta ad alta pericolosità geomorfologica: sono segnalati dissesti sia di tipo attivo e quiescente, sia di carattere torrentizio, legati all'attività di dissesto morfologico del torrente Negrone (erosione, esondazione, potenziale riattivazione di canale/alveo abbandonato, ...).

Ancora, dalla consultazione delle banche dati disponibili, è emerso, più in generale, che l'area individuata dal proponente per la collocazione dell'impianto idroelettrico, si caratterizza, già nello stato di fatto attuale, con condizioni di stabilità critiche, legate all'elevata energia di rilievo ed ai fenomeni di dinamica di versante, sia areali sia puntuali, classificati di tipo attivo, per quanto concerne i versanti, e dissesti morfologici di carattere torrentizio con pericolosità molto elevata (Ee), per quanto riguarda le aste fluviali.

Gli elaborati geologici del vigente P.R.G.C., confermano questo quadro: l'area individuata dal proponente è classificata a pericolosità geomorfologica elevata IIIA.

Il sopralluogo istruttorio, effettuato in data 13 marzo 2012, ha confermato le criticità di ordine idrogeologico sopra descritte; si è riscontrato che la pista forestale indicata per la posa della condotta, è interrotta in più punti a causa di eventi dissestivi di tipo franoso, sia puntuale sia areale, con meccanismi di diversa tipologia e, nei pressi del rio Re Bianco e nella zona dove la sponda del tracciato, è erosa dal torrente Negrone, per dissesto morfologico di carattere torrentizio.

4. **DI DINIEGARE** l'autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. alla costruzione ed esercizio della centrale idroelettrica in oggetto.
5. **DI INVIARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento.
6. **DI DARE ATTO** che la notifica del presente provvedimento si configura come chiusura di tutti i procedimenti autorizzativi e concessori connessi all'istanza di VIA.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

- nota della Regione Liguria, pervenuta agli atti del procedimento in data 07.05.2012 con prot. n. 41643, recante il provvedimento n. 162 del 19.04.2012, con il quale è stata decretata l'inammissibilità del progetto in esame (ALLEGATO 1);
- comunicazione della Provincia di Imperia – Direzione Operativa Ambiente Territorio Urbanistica –Ufficio Polizia Fluviale, acquisita agli atti del procedimento in data 28.05.2012 prot. n. 48308 (ALLEGATO 2);
- comunicazione della Regione Piemonte - Settore Equilibrio del Bilancio Idrico e Uso Sostenibile delle Acque, pervenuta agli atti del procedimento in data 30.05.2012 prot. n. 49655 (ALLEGATO 3);
- controdeduzioni della Regione Liguria - Settore Valutazione Impatto Ambientale, pervenute agli atti del procedimento in data 09.07.2012, prot.n. 63155, in relazione alle osservazioni circa i motivi ostativi prodotte dal proponente (ALLEGATO 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Domenica Maria Giannace